

Bruxelles, 31.5.2016
COM(2016) 319 final

ANNEX 8

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX
(Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

ALLEGATO 8

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito¹.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito².
- (3) Nelle loro conclusioni³ del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle Parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (4) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (5) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Questi principi si applicheranno in particolare alla vigilanza diretta da parte dell'AESFEM delle agenzie di rating del credito.

¹ GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30.

² GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1.

³ Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(6) Le Parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.

(7) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31eb (Regolamento (UE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

- **32011 R 0513**: Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011 (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30).
- **32013 R 0462**: Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- (a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i", "autorità competenti" e "autorità settoriali competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA, le loro autorità competenti e le loro autorità settoriali competenti;
- (b) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa. Questo comprende, in particolare, l'obbligo per ciascun organismo di trasmettere all'altro, senza ingiustificati ritardi, le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, come la preparazione da parte dell'AESFEM dei progetti di cui alla lettera d). Si tratta, fra l'altro, delle informazioni ricevute da ciascun organismo in seguito a domande di registrazione o a risposte a domande di registrazione presentate da gestori del mercato o ottenute da uno degli organismi nel corso di indagini o ispezioni in loco.

Fatto salvo l'articolo 109 del presente accordo, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si trasmettono reciprocamente qualsiasi domanda, informazione, ricorso o richiesta che rientri nelle competenze dell'altra autorità.

In caso di disaccordo fra l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'AESFEM e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza ingiustificati ritardi, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, il presidente dell'AESFEM o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle Parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che la tratta conformemente all'articolo 111 del presente accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una Parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una Parte

contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

- (c) i riferimenti alle banche centrali nazionali contenuti nel presente regolamento non si applicano al Liechtenstein;
- (d) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 20, dell'articolo 23 ter, paragrafo 1, dell'articolo 23 quater, paragrafo 3, dell'articolo 23 quinquies, paragrafo 4, dell'articolo 23 sexies, paragrafo 5, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 36 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, sono adottate senza ingiustificati ritardi in base a progetti preparati dall'AESFEM di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;
- (e) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), anziché "al diritto dell'Unione" leggasi "all'accordo SEE";
- (f) all'articolo 6, paragrafo 3:
 - (i) le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (ii) sono aggiunti i seguenti commi:

"Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito composto almeno un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA e da un'agenzia di rating del credito che ha la sede legale in uno Stato membro dell'UE, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA garantiscono congiuntamente che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esentata dall'osservanza dei requisiti dell'allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e dell'articolo 7, paragrafo 4.

L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si informano reciprocamente di qualsiasi sviluppo pertinente per l'adozione di atti a norma del presente paragrafo.";
- (g) all'articolo 8 ter, paragrafo 2, anziché dell'"Unione" leggasi "l'accordo SEE";
- (h) all'articolo 8 quinquies, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:

"L'AESFEM include nell'elenco le agenzie di rating del credito registrate stabilite in uno Stato EFTA.";
- (i) all'articolo 9, le parole "o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi" sono inserite dopo "dell'AESFEM";
- (j) all'articolo 10, paragrafo 6, e all'allegato III, parte I, punto 52, le parole ", l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (k) all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 11 bis, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"L'AESFEM pubblica le informazioni fornite dalle agenzie di rating del credito stabilite in uno Stato EFTA ai sensi del presente articolo.";

- (l) all'articolo 14:
- (i) ai paragrafi 2 e 5, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (ii) al paragrafo 4, le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (m) all'articolo 15:
- (i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "all'AESFEM";
 - (ii) al paragrafo 2, le parole "o, quando incaricano un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "all'AESFEM";
 - (iii) al paragrafo 4, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (n) all'articolo 16, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (o) all'articolo 17:
- (i) ai paragrafi 1, 2 e 4, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (ii) al paragrafo 3, le parole "e, per quanto riguarda ciascuna agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (p) all'articolo 18:
- (i) al paragrafo 1, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"L'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si comunicano reciprocamente e comunicano alla Commissione, all'ABE, all'AEAP, alle autorità competenti e alle autorità settoriali competenti ogni decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20.";
- (q) all'articolo 19, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:
- "Per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altre agenzie di rating del credito in conformità del presente regolamento e del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 2.
- Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all'AESFEM senza indebito ritardo.";
- (r) all'articolo 20:
- (i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

- (ii) al paragrafo 2, seconda frase, le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, di non preparare a tal fine un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la parola "interessata";
- (s) all'articolo 21:
 - (i) al paragrafo 1, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (ii) al paragrafo 5 è aggiunto quanto segue:

"La relazione comprende anche le agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento in virtù di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.";
 - (iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6 va letto come segue:

"L'Autorità di vigilanza EFTA presenta annualmente al comitato permanente degli Stati EFTA una relazione sulle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza, le ammende e le penalità di mora.";
- (t) all'articolo 23, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (u) all'articolo 23 bis, le parole "o all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "all'AESFEM";
- (v) all'articolo 23 ter:
 - (i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito o di persone che partecipano alle attività di rating, a entità valutate e a terzi collegati, nonché a terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni o attività operative e ad altre persone diversamente collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating, stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 5, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
 - (iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la lettera g) del paragrafo 3 va letta come segue:

"indica il diritto di ottenere la revisione dalla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";
 - (iv) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

"L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.";
- (w) all'articolo 23 quater:
 - (i) al paragrafo 1, le parole "o, se la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

(ii) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'AESFEM.";

(iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 e al paragrafo 6, prima e seconda frase, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

(iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 3 va letta come segue:

"La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 36 ter e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

(v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, terza frase, anziché "nel fascicolo dell'AESFEM" leggasi "nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA";

(vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 6 va letta come segue:

"Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

(x) all'articolo 23 quinquies:

(i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di persone giuridiche stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

(ii) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza ingiustificati ritardi, le informazioni ottenute a norma del presente articolo.";

(iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 9, prima e seconda frase, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

(iv) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco su richiesta dell'AESFEM.";

(v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 4 va letta come segue:

"La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 36 ter, nonché il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

(vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 9, terza frase, anziché "nel fascicolo dell'AESFEM" leggesi "nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA";

(vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 9 va letta come segue:

"Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

(y) all'articolo 23 sexies:

(i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 1, prima frase, anziché "l'AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini" leggesi "previe consultazioni con l'AESFEM, l'Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini.";

(ii) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall'Autorità di vigilanza EFTA non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione delle agenzie di rating del credito interessate e svolge i propri compiti indipendentemente dal Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA e dal Consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.";

(iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 le parole "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM";

(iv) al terso comma del paragrafo 2, le parole "e dall'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "dall'AESFEM";

(v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, la parte della frase che segue le parole "e 36 quater," va letta come segue:

"l'Autorità di vigilanza EFTA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato III, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 24 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 36 bis.

L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.";

(vi) al paragrafo 6, le parole "o dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "dell'AESFEM";

(vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 8, anziché "AESFEM" leggesi "Autorità di vigilanza EFTA";

(z) all'articolo 24:

(i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM";

- (ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2 e 4, anziché "Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM" leggasi "L'Autorità di vigilanza EFTA";
- (iii) al paragrafo 4, anziché "la decisione dell'AESFEM" leggasi "la decisione dell'AESFEM o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,";
- (iv) al paragrafo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

"L'Autorità di vigilanza EFTA notifica senza indebito ritardo ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 all'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA interessata, e comunica tale decisione alle autorità competenti, e alle autorità settoriali competenti, alla Commissione, all'ABE e all'AEAP. La stessa rende pubblica ogni decisione sul proprio sito internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica inoltre ogni decisione sul proprio sito internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.

Quando rendono pubblica una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al terzo comma, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA rendono altresì pubblico il diritto dell'agenzia di rating del credito interessata di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA nonché, se del caso, il fatto che sia stato avviato tale procedimento, precisando che le azioni promosse dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetti sospensivi, e il fatto che la Corte EFTA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 40 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

(za) all'articolo 25:

- (i) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

Il terzo e il quarto comma non si applicano qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tali circostanze l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.";

- (ii) al paragrafo 2, anziché "al fascicolo dell'AESFEM" leggasi "al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA";

(zb) all'articolo 26 e all'articolo 27, paragrafo 1, le parole ", l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

- (zc) all'articolo 27, paragrafo 2, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (zd) all'articolo 30:
- (i) al paragrafo 1, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi, "sono inserite prima delle parole "può delegare specifici compiti di vigilanza";
 - (ii) ai paragrafi 2, 3 e 4, le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (iii) è aggiunto il seguente paragrafo:
"5. L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si consultano prima di delegare un compito.";
- (ze) all'articolo 31:
- (i) al paragrafo 1, secondo comma, le parole "o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo le parole "all'AESFEM";
 - (ii) al paragrafo 2, le parole "o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo le parole "tale autorità può richiedere all'AESFEM";
 - (ii) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
"Se la richiesta di un'autorità nazionale competente riguarda un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'AESFEM consulta senza indebito ritardo l'Autorità di vigilanza EFTA.";
- (zf) all'articolo 32:
- (i) al paragrafo 1, le parole ", l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo il primo uso della sigla "AESFEM";
 - (ii) al paragrafo 1, le parole ", per l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo il secondo uso della sigla "AESFEM";
 - (iii) al paragrafo 1, le parole ", l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo il terzo uso della sigla "AESFEM";
 - (iv) al paragrafo 2, le parole ", l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (zg) all'articolo 35 bis, paragrafo 6, le parole "o all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "all'AESFEM";
- (zh) all'articolo 36 bis:
- (i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA," sono inserite dopo le parole "il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM" e la sigla "AESFEM";
 - (ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
- (zi) all'articolo 36 ter:
- (i) al paragrafo 1, le parole "o, qualora l'agenzia di rating del credito o la persona interessate siano stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM";

- (ii) al paragrafo 4, le parole "o, a seconda dei casi, dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "dell'AESFEM";
- (zj) all'articolo 36 quater:
 - (i) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 36 bis o dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma dell'articolo 36 bis o dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.";
 - (ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "al fascicolo dell'AESFEM" leggasi "al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA";
- (zk) all'articolo 36 quinquies:
 - (i) al paragrafo 1 è aggiunto quanto segue:

"Anche l'Autorità di vigilanza EFTA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione reiterata inflitta ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter, alle condizioni specificate nel presente paragrafo per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di tali sanzioni da parte dell'AESFEM.";
 - (ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
 - (iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché "Corte di giustizia" leggasi "Corte EFTA";
 - (iv) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'assegnazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA.";
- (zl) l'articolo 40 bis non si applica per quanto riguarda gli Stati EFTA;
- (zm) all'allegato IV, parte I, punto 7 e parte II, punto 3, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM"."

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...⁴ [che integra il regolamento (CE) n. 1095/2010].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE
Il presidente*

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

⁴ G U L ...

Dichiarazione degli Stati EFTA
relativa alla decisione n. .../... che integra i regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE)
n. 462/2013 nell'accordo SEE

Il regolamento (CE) n. 1060/2009, modificato dai regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013, disciplina in particolare l'utilizzazione a fini regolamentari di rating del credito emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi, specifica le condizioni alle quali la Commissione può riconoscere l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto ai requisiti del regolamento e prevede la possibilità che le imprese di paesi terzi siano certificate dall'AESFEM per agevolare l'utilizzazione dei loro rating del credito. L'integrazione di questo regolamento nell'accordo SEE lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi.